



PERCORSO OSS

LEZIONE 11

Videolezione 11.3 – I principi chiave del GDPR: trasparenza, consenso, diritto all’oblio

Introduzione

Il trattamento dei dati in sanità è solo una parte, seppure importante, della regolamentazione del diritto alla protezione dei dati personali, che costituisce certamente uno dei più significativi “nuovi diritti” che la società dell’informazione rende necessari per il rispetto della persona.

In questa lezione vedremo tre principi guida di questa protezione, recentemente normata dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (in inglese GDPR):

- 1) la trasparenza dell’informazione online;
- 2) il consenso al trattamento;
- 3) il diritto all’oblio.

Trasparenza e privacy dell’informazione online

I principi base della trasparenza online per il Garante sono i seguenti:

- le PA devono pubblicare solo dati esatti, aggiornati e contestualizzati;
- prima di mettere on line sui propri siti informazioni, atti e documenti amministrativi contenenti dati personali, le Amministrazioni devono verificare che esista una norma di legge o di regolamento che ne preveda l’obbligo;
- le PA devono pubblicare on line solo dati la cui pubblicazione risulti realmente necessaria. È sempre vietata la pubblicazione di dati sulla salute e sulla vita sessuale. I dati sensibili (etnia, religione, appartenenze politiche, etc.) possono essere diffusi solo laddove indispensabili al perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico.
- occorre adottare misure per impedire la indicizzazione dei dati sensibili da parte dei motori di ricerca e il loro riutilizzo.

Open data e riutilizzo dei dati

Riguardo ai cosiddetti “open data”, o dati aperti, il Garante indica che:

- i dati pubblicati on line non sono liberamente utilizzabili da chiunque per qualunque finalità;
- l’obbligo previsto dalla normativa in materia di trasparenza on line della PA di pubblicare dati in “formato aperto”, non comporta che tali dati siano anche “dati aperti”, cioè liberamente utilizzabili da chiunque per qualunque scopo;
- il riutilizzo dei dati personali non deve pregiudicare, anche sulla scorta della direttiva europea in materia, il diritto alla privacy.

Il consenso al trattamento dei dati

Per quanto riguarda il consenso al trattamento dei dati, l’art. 4 punto 11) del GDPR definisce il consenso come: “qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell’interessato con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento”.



Vediamo nello specifico i punti relativi alla libertà e alla informazione, che sono particolarmente interessati in ambito sanitario...

L'elemento di libertà del consenso implica un pieno potere in capo all'interessato di scegliere se accettare o meno un trattamento, senza ricevere condizionamenti e vincoli e senza ottenere conseguenze negative in caso di rifiuto a conferire i dati.

La richiesta del consenso ai dipendenti dovrebbe essere usata per casi eccezionali, che non portino nessuna conseguenza al rapporto di lavoro per il dipendente (si porta l'esempio di una troupe cinematografica che sta girando una scena in una determinata area aziendale e il datore di lavoro chiede ai dipendenti che lavorano in quella zona di fornire il consenso ad essere filmati, ovviamente senza che l'eventuale rifiuto a tale trattamento possa comportare ripercussioni negative sul dipendente).

Per valutare se il consenso è liberamente prestato, l'art. 7 comma 4 prevede che: "(.....) si tiene nella massima considerazione l'eventualità, tra le altre, che l'esecuzione di un contratto, compresa la prestazione di un servizio, sia condizionata alla prestazione del consenso al trattamento di dati personali non necessario all'esecuzione di tale contratto."

Il consenso informato

Il secondo punto fondamentale è che il consenso deve essere sempre preceduto da una valida informativa. Il Gruppo dei Garanti europei, infatti, chiarisce che solo fornendo agli interessati le giuste e chiare informazioni sul trattamento, sarà possibile per l'interessato capire quello che sta accettando e decidere consapevolmente se fornire il consenso o meno.

Il consenso, perché sia informato, deve basarsi su alcune informazioni necessarie, ritenute, dai Garanti europei, i requisiti minimi per ottenere un valido consenso.

L'informativa, ai sensi dell'art. 13 e 14 del GDPR, deve contenere almeno l'indicazione di:

- identità del titolare;
- finalità del trattamento di cui si richiede il consenso;
- natura dei dati trattati;
- esistenza del diritto di revoca;
- presenza di trasferimenti dei dati in paesi extra UE in assenza di una decisione di adeguatezza da parte della Commissione;
- presenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione;
- elenco dei destinatari a cui i dati possono essere comunicati.

Revoca del consenso

Il consenso può essere revocato in ogni momento e deve poter essere esercitato con facilità, senza impedimenti, utilizzando, se possibile, gli stessi canali usati per fornire il consenso (se il consenso è ottenuto attraverso mezzi elettronici, l'interessato deve poter revocare il consenso attraverso la stessa interfaccia elettronica).

L'esercizio è gratuito e a forma libera.

La revoca del consenso dell'interessato comporta, in capo al titolare, l'obbligo di cancellare i dati o trasformarli in forma anonima, sempre che il trattamento non possa poggiare su altra base giuridica.



Diritto all'oblio

Il terzo pilastro che affronteremo in questa lezione è il cosiddetto “diritto all'oblio”: ossia il diritto dell'individuo ad essere dimenticato. Questo diritto mira a salvaguardare il riserbo imposto dal tempo ad una notizia già resa di dominio pubblico.

L'interessato deve avere il diritto di chiedere che siano cancellati e non più sottoposti a trattamento i propri dati personali che:

- non siano più necessari per le finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;
- quando abbia ritirato il consenso o si sia opposto al trattamento dei dati personali che lo riguardano;
- quando il trattamento dei suoi dati personali non sia altrimenti conforme al Regolamento.

Le condizioni per il diritto all'oblio

Naturalmente, per poter esercitare il diritto all'oblio deve sussistere almeno uno dei seguenti motivi:

- i dati non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;
- l'interessato ritira il consenso su cui si basa il trattamento e non sussiste altro motivo legittimo per trattare i dati;
- l'interessato si oppone al trattamento dei dati personali e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento;
- i dati sono stati trattati illecitamente;
- i dati devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o degli Stati membri cui è soggetto il titolare del trattamento;
- i dati sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione.

Inoltre sempre l'art. 17 del GDPR chiarisce che il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato a cancellarli, deve adoperarsi, per informare anche altri responsabili del trattamento che stanno trattando i dati della richiesta dell'interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione di quei dati personali.

Conclusioni

In questa lezione abbiamo visto tre pilastri dell'attuale politica di protezione dei dati personali che ha trovato una sistemazione nel cosiddetto GDPR, ossia il nuovo Regolamento Generale per la Protezione dei Dati, valido in tutta l'Unione Europea.